



CITTÀ DI IGLESIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA
DELL'ACQUA INDUSTRIALE
ALL'INTERNO DELLA ZONA
INDUSTRIALE COMUNALE (EX Z.I.R.)
DI IGLESIAS**



SOMMARIO

PARTE I	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, SISTEMA DI DISTRIBUZIONE, TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE	
Premessa	Pag. 4
ART. 1 - Gestione dell'acquedotto	Pag. 4
ART. 2 - Tipologia dell'acqua distribuita	Pag. 4
ART. 3 - Sistema di distribuzione	Pag. 4
ART. 4 - Scarico delle acque	Pag. 5
ART. 5 - Servizio di fornitura. Aree canalizzate	Pag. 5
ART. 6 - Proprietà delle diramazioni	Pag. 5
ART. 7 - Esecuzione e manutenzione delle condotte e delle derivazioni	Pag. 5
ART. 8 - Spostamento di precedenti derivazioni	Pag. 6
ART. 9 - Caratteristiche della derivazione e degli apparecchi misuratori	Pag. 6
ART. 10 - Impegni di fornitura	Pag. 6
ART. 11 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione allaccio di derivazione	Pag. 7
ART. 12 – Tipologia	Pag. 7
ART. 13 - Domanda di concessione	Pag. 7
ART. 14 - Durata e rinnovo della concessione - concessioni a favore di terzi	Pag. 7
ART. 15 - Diritto di rifiuto	Pag. 8
ART. 16 - Risoluzione di diritto delle concessioni	Pag. 8



ART. 17 - Revoca delle concessioni	Pag. 8
ART. 18 - Concessioni provvisorie	Pag. 9
ART. 19 - Contratto di utenza: successione	Pag. 9
ART. 20 - Procedure successive alla richiesta di concessione	Pag. 10
ART. 21 - Liquidazione spese di preventivo, consegna convenzione sottoscritta	Pag. 10
ART. 22 - Spese di contratto	Pag. 10
PARTE II PREZZI - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA - VERIFICHE E CONTROLLI	
ART. 23 - Canone minimo contrattuale annuale	Pag. 11
ART. 24 - Prezzo dell'acqua	Pag. 11
ART. 25 – Eccedenze	Pag. 11
ART. 26 – Pagamenti	Pag. 12
ART. 27 - Ritardo nei pagamenti	Pag. 12
ART. 28 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura	Pag. 12
ART. 29 – Rilevamento volumi d'acqua consumati	Pag. 13
PARTE III NORME FINALI E DI RINVIO	
ART. 30 – Canoni, Tariffe, Tasse e Imposte	Pag. 14
ART. 31 – Entrata in vigore	Pag. 14
ART. 32 – Rinvio	Pag. 14



PARTE I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, SISTEMA DI DISTRIBUZIONE, TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE

Premesse

Il presente Regolamento disciplina il servizio di distribuzione dell'acqua industriale utilizzabile nella Zona Industriale Comunale (ex ZIR ora ZIC) di proprietà del Comune di Iglesias e regola gli aspetti tecnici ed economici tra il Comune di Iglesias (gestore) e gli utenti (opifici industriali) insediati nella Zona Industriale Comunale.

ART. 1 - Gestione dell'acquedotto

All'interno della Zona Industriale Comunale, la direzione, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza del servizio di acquedotto e del servizio di distribuzione dell'acqua industriale agli utenti sono attuate dal Comune di Iglesias, proprietario di tutte le opere ed impianti di presa, accumulo e di distribuzione, e sono espletate in conformità delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

ART. 2 - Tipologia dell'acqua distribuita

L'acqua distribuita nell'ambito dell'agglomerato industriale è del tipo **non potabile e per usi industriali**.

L'utente è tenuto a sua cura, spese e responsabilità a contrassegnare i punti di prelievo in modo da rendere edotto chiunque, circa la non potabilità dell'acqua distribuita.

È fatto obbligo alle industrie insediate di avvalersi dei servizi idrici della Zona Industriale Comunale (ex ZIR).

ART. 3 - Sistema di distribuzione

Il sistema di distribuzione è costituito dall'insieme di manufatti quali il pozzo di prelievo dell'acqua, l'impianto di sollevamento, il serbatoio pensile per l'accumulo della riserva idrica, le tubazioni principali (collettori che costituiscono la rete principale), le diramazioni (ovvero le condotte idriche secondarie) e gli allacci idrici, che assicurano alle utenze la disponibilità idrica.

Il sistema di distribuzione ha sede lungo le strade della Zona Industriale Comunale (ex Z.I.R.).



ART. 4 - Scarico delle acque

Lo scarico delle acque reflue è gestito da altro ente (es. oggi Abbanoa) e pertanto lo smaltimento è soggetto al regolamento dello stesso organismo, in conformità alle norme e alle disposizioni della vigente legislazione in materia (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" - Piano di Tutela delle Acque della Regione Sardegna (PTA) e relative direttive sulla disciplina degli scarichi).

ART. 5 - Servizio di fornitura. Aree canalizzate -

Nelle aree canalizzate la fornitura di acqua avviene attraverso le condotte principali e le derivazioni eseguite dal Comune.

Qualora vi fosse la necessità di realizzare le opere idrauliche il Comune deve eseguirle utilizzando fondi del proprio bilancio. Il richiedente la Concessione dovrà provvedere al totale rimborso delle spese sostenute dal Comune per la costruzione delle opere necessarie.

ART. 6 - Proprietà delle diramazioni

Le opere di presa ed i relativi manufatti, le condotte di derivazione, anche se costruiti a totale carico degli utenti, per la parte ricadente su suolo Comunale, sono di proprietà del Comune, restando all'utente il diritto d'uso.

ART. 7 - Esecuzione e manutenzione delle condotte e delle derivazioni

L'ufficio Z.I.C. determinerà il diametro della presa e le caratteristiche del misuratore idrico da installare.

L'Ufficio inoltre, verificherà la compatibilità del punto proposto dall'utente sia per la derivazione della presa sia per il collocamento del contatore.

L'utente risponderà civilmente e penalmente per eventuali manomissioni dell'impianto di presa e di distribuzione.

I lavori di costruzione, le verifiche, le manovre, le riparazioni e le manutenzioni occorrenti alle derivazioni (condutture e apparecchi fissi), dall'opera di presa fino all'apparecchio misuratore incluso, sono esclusivamente eseguite dal Comune, direttamente o a mezzo di installatori autorizzati dallo stesso.

A discrezione del Comune, è prevista la possibilità che all'utente venga concessa, in casi particolari, specifici ed adeguatamente motivati, la possibilità di eseguire in proprio i lavori di cui al presente articolo. In ogni caso, detti lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune e svolti secondo le prescrizioni tecniche e la supervisione dell'Ufficio ZIC.



Tutte le spese di cui ai precedenti commi del presente articolo sono a carico degli utenti e per la loro determinazione si procede in conformità di quanto riportato nei successivi articoli.

L'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Comune di qualunque guasto delle condotte e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura.

ART. 8 - Spostamento di precedenti derivazioni

Ogni spostamento o modifica di derivazioni relativi a preesistenti concessioni per esigenze dell'utente, viene considerato a tutti gli effetti "nuovo allaccio" e pertanto subordinato a nuova concessione.

ART. 9 - Caratteristiche della derivazione e degli apparecchi misuratori

Per ogni derivazione e prima di qualsiasi apparecchio misuratore è applicata dal Comune, a spese dell'utente, una saracinesca di linea, le cui manovre, di qualsiasi specie e natura, sono competenza esclusiva degli addetti comunali.

Ciascuna derivazione verrà realizzata secondo le indicazioni e le prescrizioni dell'Ufficio della Zona Industriale Comunale.

ART. 10 - Impegni di fornitura

Gli impegni del Comune circa la fornitura del minimo contrattuale di acqua in concessione si riferiscono alla tubazione immediatamente a valle dell'apparecchio misuratore e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Il Comune ha il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua, previa comunicazione al titolare della fornitura, nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, senza essere tenuto alla corresponsione di indennizzi di sorta.

Nessun rimborso è dovuto quando la sospensione dell'erogazione dell'acqua sia operata a titolo di sanzione nei confronti dell'utente a norma del presente Regolamento.

In tutti i casi in cui vi siano interruzioni nel servizio di distribuzione dell'acqua o vi sia diminuzione di pressione nelle condotte, causate le une o le altre da forza maggiore o dalla necessità di dover provvedere a riparazioni o a lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, nessun indennizzo o risarcimento spetta all'utente, il quale nel suo interesse potrà predisporre delle adeguate riserve.

In ogni caso, la temporanea interruzione dell'erogazione dell'acqua non esime in alcun modo l'utente dall'obbligo del pagamento del canone minimo contrattuale annuale.



ART. 11 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione allaccio di derivazione

L'utente è responsabile nei confronti del Comune dei danni provocati agli apparecchi ed alle opere costituenti l'impianto e la derivazione ricadenti nelle fasce di rispetto di pertinenza e proprietà dell'utente (piante, scavi, etc.).

ART. 12 - Tipologia

Le concessioni di acqua sono effettuate, di norma, a deflusso libero misurato da apparecchi registratori.

Le concessioni si dividono in:

- ordinarie
- provvisorie

Esse vengono accordate con concessione di derivazione di acqua, previo parere degli Uffici della Zona Industriale Comunale (ex Z.I.R.) con l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nelle Convenzioni di fornitura idrica di cui appresso.

L'assegnazione della Concessione d'acqua si perfeziona per mezzo della stipula di una apposita "Convenzione di fornitura idrica", tra il Comune di Iglesias quale proprietario fornitore e il proprietario o rappresentante legale dell'insediamento produttivo quale utente richiedente. La qualità di proprietario, enfiteuta o affittuario dovrà essere provata da titolo idoneo.

I prelievi di acqua industriale all'infuori degli allacci impiantati con regolari concessioni sono assolutamente vietati e saranno segnalati, ricorrendone i presupposti, alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 13 - Domanda di concessione

La domanda di concessione, deve essere inoltrata in appositi moduli predisposti dagli uffici della Zona Industriale Comunale, sottoscritta dal proprietario o dal suo legale rappresentante e deve essere inoltrata tramite protocollo generale del Comune di Iglesias.

ART. 14 - Durata e rinnovo della concessione - concessioni a favore di terzi

Le concessioni hanno una durata quinquennale e alla scadenza potranno essere rinnovate previa comunicazione scritta, da inoltrare presso gli uffici ZIC.

Gli utenti che non intendono rinnovare la concessione, dovranno darne comunicazione scritta al Comune, tre mesi prima della scadenza.



Le concessioni di acqua sono disposte, di norma, in favore dei proprietari degli Insediamenti produttivi.

Possono essere disposte anche in favore degli enfiteuti, usufruttuari ed affittuari purché la durata della concessione non ecceda i limiti della locazione, fermo restando la responsabilità in solido del proprietario per eventuali loro inadempimenti, anche nel caso di una pluralità di fruitori i quali ne rispondono solido.

La concessione è unitariamente riferita al singolo lotto.

ART. 15 - Diritto di rifiuto

Il Comune, previo accertamento tecnico, ha facoltà di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni.

ART. 16 - Risoluzione di diritto delle concessioni

Le concessioni possono essere risolte di diritto dal Comune, convenendosi al riguardo la clausola risolutiva espressa:

- nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività produttiva, anche se conseguenti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coattiva amministrativa;
- nel caso di demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'autorità competente;
- nel caso di accertata trasgressione delle norme edilizie o ambientali.

Sono salvi, in ogni caso, i diritti del Comune per la riscossione di eventuali crediti maturati.

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Il Comune ha sempre la potestà di revocare in ogni tempo la concessione e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto di utenza con la conseguente immediata chiusura della bocca di erogazione dell'acqua, quando:

1. l'acqua non sia prelevata dalla bocca di erogazione;
2. siano manomesse le condutture della derivazione;
3. siano manomessi o contraffatti i sigilli dell'apparecchio misuratore o sia comunque posta in essere attività diretta ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore e delle sue parti interne;
4. siano fatte arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, a monte dell'apparecchio misuratore;



5. l'impianto interno venga esteso, per qualsiasi causa o motivo al di fuori del confine della proprietà dell'utente;
6. l'acqua venga ceduta a terzi con o senza corrispettivo di sorta;
7. in tutti i casi in cui sia stata applicata dal Comune, quale sanzione nei confronti dell'utente, la sospensione dell'erogazione dell'acqua e tale sospensione si protragga, per effetto dell'inerzia dell'utente a porre rimedio alla causa che l'ha determinata, per oltre trenta giorni.

In tutti i casi previsti nel presente articolo l'utente, a titolo di penale è ugualmente tenuto al pagamento in unica soluzione del Canone minimo contrattuale annuale, salva ogni maggiore somma che fosse dovuta e senza pregiudizio per l'esercizio di ogni altra azione, per conseguire l'integrale risarcimento del danno.

ART. 18 - Concessioni provvisorie

Sono considerate provvisorie:

- a) le concessioni con durata non superiore a mesi 6 prorogabili al massimo per altri 6 mesi;
- b) le concessioni inerenti derivazioni praticate a monte dei contatori di impianti preesistenti quando non fosse possibile per ragioni contingenti la presa diretta dalle condotte stradali della Zona Industriale Comunale (ex Z.I.R.) del Comune;
- c) le concessioni d'acqua prelevata da condotte di altre Amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, con il consenso del Comune e distribuita da quest'ultimo;
- d) le concessioni ai soli fini della realizzazione dell'Insediamento produttivo (derivazioni di cantiere) o, in ogni caso, di installazioni provvisorie.

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle previste dal presente Regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie, salvo per quanto attiene alla loro durata.

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Comune la facoltà di subordinare le stesse ad altre condizioni e garanzie.

ART. 19 - Contratto di utenza: successione

In caso di successione a qualsiasi titolo nel diritto di proprietà o utilizzo dell'Insediamento produttivo, la variazione deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall'insediamento della nuova utenza.

La Concessione di fornitura idrica verrà volturata a favore del subentrante a mezzo di sottoscrizione di una nuova Convenzione di fornitura idrica.



Il nuovo contratto di concessione con il nuovo titolare avrà validità dalla data di stipula della Convenzione e la prima fatturazione nei suoi confronti verrà effettuata alla scadenza del semestre solare successivo alla data di stipula.

In mancanza della comunicazione della variazione di cui al primo comma del presente articolo, il Comune procede immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa.

ART. 20 - Procedure successive alla richiesta di concessione

Accertata la possibilità tecnica della concessione, a seguito di apposita istruttoria tecnico-amministrativa, il Comune comunica al richiedente il preventivo di spesa, necessario per l'ottenimento della concessione, comprensiva degli eventuali contributi, delle somme per depositi cauzionali o, comunque, dovute ai sensi del presente Regolamento.

Il preventivo per i lavori sarà redatto sulla base del vigente prezzario regionale della Sardegna, rimanendo inteso che i prezzi non potranno superare quelli dello stesso.

Il Comune, inoltre, unitamente al preventivo di spesa di cui al precedente comma, provvederà a trasmettere la Convenzione per la fornitura idrica all'interessato.

ART. 21 - Liquidazione spese di preventivo, consegna convenzione sottoscritta

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere:

- alla stipula di una convenzione per la concessione dell'acqua industriale erogata nella Zona Industriale Comunale con il Comune di Iglesias;
- al versamento presso la Tesoreria Comunale, con le modalità impartite dal competente ufficio e comunque preliminarmente all'inizio dei lavori da parte del Comune, di tutte le somme di cui al precedente articolo;

L'utente, contestualmente agli importi richiesti, dovrà consegnare copia sottoscritta della Convenzione per la concessione dell'acqua industriale.

Esauriti tutti i precedenti adempimenti, si darà inizio alla fornitura.

ART. 22 - Spese di contratto

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti al contratto ed il suo rinnovo sono a carico degli utenti.



PARTE II

PREZZI - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 23 - Canone minimo contrattuale annuale

Per ogni Concessione l'utente assume l'obbligo di corrispondere, per tutta la durata della concessione, un canone minimo contrattuale annuale, corrispondente ad un consumo annuale di 50 metri cubi.

Tale canone minimo contrattuale sarà corrisposto al Comune anche in caso di non uso o di un uso inferiore alla quantità minima indicata e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

ART. 24 - Prezzo dell'acqua

Il prezzo unitario a metro cubo di fornitura dell'acqua ed il canone minimo contrattuale sono a tariffa fissa, fermo restando i successivi capoversi.

Resta comunque sempre salva la possibilità del Comune di adeguare il prezzo unitario di fornitura in relazione ai costi sostenuti dall'Ente per la gestione del servizio di fornitura dell'acqua industriale (energia elettrica, manutenzioni, personale, spese generali per il mantenimento degli uffici, ecc.).

Il prezzo e le tariffe a metro cubo dell'acqua, l'adeguamento dei costi e delle tariffe vengono stabiliti annualmente con atto della Giunta Comunale, che può prevedere eventuali tariffe progressive o di riduzione delle stesse, tenuto conto delle varie tipologie delle attività.

ART. 25 – Eccedenze

Fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento del Canone minimo contrattuale annuale previsto dal contratto di utenza, l'acqua concessa misurata dal contatore è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore.

È esclusa la compensazione fra le quote.

La quantità di acqua consumata in meno nell'anno di fatturazione rispetto al volume d'acqua corrispondente alla relativa quota percentuale del canone minimo contrattuale stabilito nell'atto di concessione per un anno non può mai essere portata in compensazione ad eventuali futuri maggiori consumi.

I volumi d'acqua non consumati rispetto alla soglia minima contrattuale, non possono essere portati in detrazione per gli anni successivi.



ART. 26 - Pagamenti

I consumi dell'acqua utilizzata, saranno fatturati semestralmente (entro il 31 gennaio - entro il 31 luglio di ciascun anno).

L'importo fatturato dovuto deve essere pagato nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di richiesta di pagamento da parte del Comune.

Il pagamento delle somme dovute non può essere sospeso o ritardato anche in caso di reclamo o di contestazione giudiziaria dell'utente.

La costituzione in mora dà inoltre il diritto al Comune di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza della Concessione.

ART. 27 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, l'utente è tenuto a corrispondere al Comune gli interessi moratori.

ART. 28 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Per ogni derivazione è apposto un solo apparecchio misuratore.

Spetta sempre ed esclusivamente al Comune:

1. stabilire il tipo e le caratteristiche degli apparecchi di misura anche nel caso di loro sostituzione;
2. procedere alla installazione degli apparecchi misuratori, nonché alla loro rimozione o sostituzione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

I contatori sono collocati in un armadio metallico dotato di serratura o in una nicchia con sportello metallico dotato di serratura, la cui ubicazione è scelta dal Comune, e debbono essere convenientemente protetti dal gelo e da eventuali manomissioni.

Una delle chiavi è consegnata all'utente.

Il Comune ha sempre la facoltà di spostare gli apparecchi misuratori in tutti i casi in cui, per modifiche dell'ambiente esterno, essi vengano a trovarsi in posizione poco adatta alle periodiche verifiche ed alla loro buona conservazione.

Gli apparecchi misuratori sono forniti e posti in opera dal Comune a spese dell'utente.

L'utente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1587 del c.c., prende in consegna l'apparecchio misuratore, ovunque posto, ed è direttamente responsabile verso il Comune della sua integrità e della sua buona conservazione ai sensi del presente Regolamento.



All'atto dell'installazione, della rimozione o sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti, su appositi moduli, i relativi verbali in duplice copia, una delle quali è consegnata all'utente.

I verbali di cui al comma precedente debbono essere sempre sottoscritti dai tecnici del Comune e dall'utente o da un suo incaricato dotato di delega: ove questi sia assente i verbali sono firmati da due testimoni esterni alla amministrazione.

Nei verbali deve sempre indicarsi il tipo, il calibro, il numero del contatore e la lettura del volume misurato al momento della sostituzione, il motivo della rimozione o sostituzione e le altre eventuali irregolarità riscontrate.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di un sigillo metallico apposto dal Comune in modo da impedire ogni alterazione o manomissione delle sue parti interne.

ART. 29 – Rilevamento volumi d'acqua consumati

Il Comune ha sempre la facoltà di eseguire rilevazioni e verifiche a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti quando lo ritenga opportuno.

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore o irregolari le operazioni compiute dagli agenti del Comune, questo, su richiesta scritta da trasmettere all'Ente entro e non oltre 15 giorni dalla data di addebito dei consumi, dispone le opportune verifiche e gli accertamenti del caso.

L'utente è tenuto ad indicare specificatamente i motivi in base ai quali ritenga erronee le indicazioni del contatore, nonché le eventuali irregolarità compiute dagli agenti del Comune.

Se il Comune accerta la sussistenza di quanto esposto dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune medesimo che dispone, altresì, il rimborso di eventuali somme erroneamente pagate dall'utente.

Ove dagli accertamenti e verifiche risulti, invece, la regolarità delle operazioni compiute dagli agenti del Comune e l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, tutte le spese relative sono a carico dell'utente.

Quando, all'atto della lettura del contatore od anche in un periodo intermedio tra l'una e l'altra rilevazione, si riscontrino manomissioni o irregolarità nel funzionamento del contatore, il consumo di acqua, a far tempo dalla precedente lettura e fino alla sostituzione dell'apparecchio misuratore, è determinato in ragione eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente e, quando ciò non sia possibile, in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

La medesima disposizione si applica anche in caso di temporanea rimozione del contatore e fino alla sua sostituzione.



PARTE III

NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 30 – Canoni, Tariffe, Tasse e Imposte

I canoni, le tariffe ed i prezzi di cui al presente regolamento non sono comprensivi di imposte, tasse o tributi, presenti o futuri, sull'uso dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi misuratori.

Tutte le imposte, tasse, tributi, di qualsiasi specie e natura, presenti o futuri, che dovessero gravare sulle concessioni di acqua, sulla esecuzione dei lavori e sulle forniture dei materiali di cui al presente regolamento, sono a carico dell'utente.

ART. 31 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti eventuali Regolamenti disciplinanti l'erogazione all'interno della Zona Industriale Comunale (EX ZIR) anche di altro Ente o Consorzio.

Il medesimo costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o di successive modifiche dello stesso.

ART. 32 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ed in quanto compatibili si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti in materia.